

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 14 del 7 Aprile 2015

1. ENTI COOPERATIVI E SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - Novità su ispezioni straordinarie, revisioni, modulistica e spese di revisione per il biennio 2015-2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il testo di **tre nuovi decreti** che riguardano gli enti cooperativi e le società di mutuo soccorso.

I primi due decreti, entrambi datati **23 febbraio 2015** - in attesa di pubblicazione della prevista comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale - riguardano le **ispezioni straordinarie e la revisione degli enti cooperativi**.

Il primo detta le disposizioni inerenti le **modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie** nei confronti degli enti cooperativi e al contempo approva la nuova relativa **modulistica**, mentre il secondo riguarda l'approvazione della **nuova modulistica per l'effettuazione delle revisioni cooperative**.

Con il terzo **Decreto ministeriale 20 gennaio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2015, è stata, invece, fissata la **misura del contributo** dovuto, per le spese di revisione per il **biennio 2015/2016**, dalle **società cooperative e loro consorzi**; dalle **banche di credito cooperativo** e dalle **società di mutuo soccorso**.

Di seguito, in dettaglio, i contenuti dei tre decreti ministeriali.

1.1. ENTI COOPERATIVI - ISPEZIONI STRAORDINARIE - Dettate nuove disposizioni sulle modalità - Approvata la nuova modulistica

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il **decreto 23 febbraio 2015**, recante "*Disposizioni inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi e approvazione relativa modulistica*".

Il decreto disciplina le modalità, i tempi ed i contenuti delle **ispezioni straordinarie**, nonché delle connesse verifiche e accertamenti effettuati, ai sensi dell' art. 8 e seguenti del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 nei confronti degli enti cooperativi di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo.

Il decreto, al contempo, ha approvato la **modulistica da utilizzare per la effettuazione delle ispezioni presso le società cooperative ed i consorzi di cooperative**, costituita dai seguenti modelli, allegati quale parte integrante del presente decreto:

- a) *Verbale di ispezione straordinaria: sezione Rilevazione e schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre e Sezione Accertamento (allegato 1);*
- b) *Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 2);*
- c) *Diffida a consentire lo svolgimento della ispezione (allegato 3);*
- d) *Relazione di mancata Ispezione/Accertamento (allegato 4);*
- e) *Richiesta di integrazioni (allegato 5);*
- f) *Supplemento di verifica (allegato 6).*

E' stata anche approvata la **modulistica da utilizzare per la effettuazione delle ispezioni presso le Banche di Credito Cooperativo**, costituita dai seguenti modelli:

- a) *Verbale di ispezione straordinaria: sezione Rilevazione, e Sezione Accertamento (allegato 7);*
- b) *Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 8);*
- c) *Diffida a consentire lo svolgimento della ispezione (allegato 9);*

- d) *Relazione di mancata Ispezione/Accertamento (allegato 10);*
- e) *Richiesta di integrazioni (allegato 11);*
- f) *Supplemento di verifica (allegato 12).*

Dell'adozione del decreto ne verrà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana. La modulistica approvata con il presente decreto è posta in uso entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione della predetta comunicazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo degli allegati al decreto clicca qui.](#)

1.2. ENTI COOPERATIVI - REVISIONI - Approvata la nuova modulistica

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il **decreto 23 febbraio 2015**, recante "Approvazione nuova modulistica per l'effettuazione delle revisioni cooperative".

Il decreto ha approvato la **nuova modulistica da utilizzare per la effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative**, costituita dai seguenti modelli:

- a) *Verbale di revisione: sezione Rilevazione e schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre, e Sezione Accertamento (allegato 1);*
- b) *Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 1/D);*
- c) *Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (allegato 2);*
- d) *Relazione di mancata Revisione/Accertamento (allegato 3);*
- e) *Certificazione di avvenuta revisione (allegato 4);*
- f) *Attestazione di avvenuta revisione (allegato 5);*
- g) *Dichiarazione sostitutiva ex art. 6 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (allegato 6);*
- h) *Richiesta di integrazioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 6 dicembre 2004 (allegato 7);*
- i) *Supplemento di verifica (allegato 8).*

E' stata altresì approvata anche la **nuova modulistica da utilizzare per la effettuazione della revisione cooperativa delle Banche di Credito Cooperativo**, costituita dai seguenti modelli:

- a) *Verbale di revisione: sezione Rilevazione, e Sezione Accertamento (allegato 9);*
- b) *Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 10/D);*
- c) *Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (allegato 11);*
- d) *Relazione di mancata Revisione/Accertamento (allegato 12);*
- e) *Certificazione di avvenuta revisione (allegato 13);*
- f) *Attestazione di avvenuta revisione (allegato 14);*
- g) *Dichiarazione sostitutiva ex art. 6 decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220 (allegato 15);*
- h) *Richiesta di integrazioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 6 dicembre 2004 (allegato 16);*
- i) *Supplemento di verifica (allegato 17).*

Dell'adozione del decreto ne verrà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana. La modulistica approvata con il presente decreto è posta in uso entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione della predetta comunicazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo degli allegati al decreto clicca qui.](#)

1.3. ENTI COOPERATIVI E SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - Fissata la misura del contributo dovuto per le spese relative alla revisione per il biennio 2015-2016

Con **Decreto ministeriale 20 gennaio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato la **misura del contributo** dovuto per le spese di revisione, per il **biennio 2015/2016**, dalle **società cooperative e loro consorzi**; dalle **banche di credito cooperativo** e dalle **società di mutuo soccorso**.

Il contributo dovuto dalle **società cooperative** per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei **tre seguenti parametri**: *numero dei soci; capitale sottoscritto e fatturato*.

Il contributo dovuto dalle **banche di credito cooperativo** per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei **seguenti due parametri**: *numero dei soci e totale attivo*.

Il contributo dovuto dalle **società di mutuo soccorso** per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei **seguenti due parametri**: *numero dei soci e contributi mutualistici*.

Il pagamento del contributo deve avvenire tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul **modello F24** utilizzando i seguenti codici tributi:

- **3010** contributo biennale, maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie), interessi per ritardo pagamento;
- **3011** maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie, interessi per ritardato pagamento;
- **3014** sanzioni.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello **F24 precompilato**, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative.

Il termine per il versamento del contributo è fissato in **90 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e quindi al 28 giugno 2015 che cadendo di domenica, viene prorogato al **29 giugno 2015**.

Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di **90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese**. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sono **esonerate dal pagamento del contributo** le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale delle cooperative clicca qui.](#)

2. INTERMEDIARI FINANZIARI - Emanate le nuove istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2015 (Suppl. Ordinario n. 4), il **provvedimento della Banca d'Italia 22 dicembre 2014** con cui vengono emanate le **istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari** ex art. 107 del T.U.B., degli Istituti di pagamento, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM).

Tali istruzioni sostituiscono, con modifiche, le istruzioni allegate al Regolamento del 14 febbraio 2006 e si applicano **a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2014**, ad eccezione delle informazioni sulle esposizioni *in bonis* oggetto di rinegoziazione concesse da singoli intermediari finanziari a clienti in difficoltà finanziaria da fornire in nota integrativa che decorrono dal bilancio riferito all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015.

Le presenti disposizioni disciplinano gli **schemi del bilancio** (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto), e gli **schemi del rendiconto dei patrimoni destinati** (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio destinato) nonché le **principali informazioni da fornire in nota integrativa del bilancio e del rendiconto**.

Resta fermo l'obbligo degli intermediari di assolvere agli altri obblighi informativi stabiliti dai principi contabili internazionali, ancorché non specificamente richiamati dalle presenti disposizioni.

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stata anche emanata la redazione aggiornata (3° aggiornamento del 22 dicembre 2014) della **Circolare della Banca d'Italia 22 dicembre 2005, n. 262**, recante le disposizioni che disciplinano gli schemi del bilancio, la nota integrativa nonché la relazione sulla gestione delle banche e delle succursali italiane delle banche estere.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento della Banca d'Italia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare aggiornata clicca qui.](#)

3. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pagamento del diritto annuale entro il 30 aprile - Possibile il pagamento telematico

Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di **un diritto annuale d'iscrizione secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.**

Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe **entro il 30 aprile 2015.** Da quest'anno, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, è stato inviato a tutte le imprese un **avviso di pagamento tramite PEC** all'indirizzo di posta certificata dell'impresa, contenente le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.

All'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell'area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione. In questo modo è possibile provvedere al **versamento mediante carta di credito, MAV, TelemacoPay.**

Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce "**Login Imprese**".

Pagando direttamente on-line tramite l'area riservata **il diritto viene registrato in automatico; non è quindi necessario inviare la copia di pagamento alla Sezione.**

Ricordiamo che, per le **imprese iscritte ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006**, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la **raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi** come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, **l'importo è fissato in euro 50.00.**

LINK:

[Per conoscere l'importo del diritto da pagare clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito ufficiale dell'Albo Gestori ambientali clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento della formazione e tenuta dell'Albo nazionale dei gestori ambientali clicca qui.](#)

4. MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale 2015 - Da presentare entro il 30 aprile

Scade il **30 aprile 2015** il termine di presentazione del **MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2015**, con riferimento all'anno 2014.

Lo prevede il **D.P.C.M. 17 dicembre 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 96), recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2015.

Il nuovo decreto, che sostituisce quello approvato con il D.P.C.M. del 12 dicembre 2013, contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni **entro il 30 aprile 2015**, con riferimento all'anno 2014, da parte dei soggetti interessati, immutati rispetto al 2014, che sono così individuati:

- 1) *Comunicazione rifiuti speciali;*
- 2) *Comunicazione veicoli fuori uso;*
- 3) *Comunicazioni imballaggi (Sezione Consorzi – Sezione Gestori rifiuti di imballaggio);*
- 4) *Comunicazioni rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);*
- 5) *Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;*
- 6) *Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).*

Rimangono **immutati rispetto al 2014 i soggetti obbligati, la scadenza per la presentazione e i diritti di segreteria, le modalità di compilazione e di trasmissione.** Vengono invece introdotte limitate modifiche alla modulistica.

Ricordiamo che la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale potrà avvenire:

a) **in modalità telematica**, utilizzando la firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key). In questo caso la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it;

b) **su supporto cartaceo** da inviare alla Camera di Commercio di competenza **a mezzo raccomandata** (senza A.R.), ma solo per i soggetti che possono utilizzare la "**Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata**" (coloro che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali).

Ogni dichiarazione cartacea deve essere trasmessa singolarmente in busta formato A4 con il frontespizio indicato nell'allegato 6 del D.P.C.M. del 27 dicembre 2014.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni inviate con modalità diverse da quelle previste, quali, ad esempio: CD, chiavette USB e moduli cartacei diversi dal modello semplificato.

Il **diritto di segreteria** per l'invio telematico è di **10,00 euro** per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o tramite Telemaco Pay.

Il diritto per la trasmissione cartacea della comunicazione semplificata è di **15,00 euro**, pagabili tramite gli appositi bollettini di conto corrente predisposti da ogni singola Camera di Commercio.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del MUD clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito ECOCERVED clicca qui.](#)

LINK:

[Per procedere all'invio telematico del MUD clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sulla Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata e cartacea clicca qui.](#)

5. REGISTRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) - Comunicazione annuale entro il 30 aprile

L'art. 13 comma 6, del D. Lgs. n. 151/2005, così come modificato dall'art. 21, comma 2, lett. e), della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevede che i produttori **comunicano al Registro AEE, con cadenza annuale**, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

La scadenza per la presentazione della comunicazione annuale 2015, prevista dal citato D.Lgs. n. 151/2005, è il **30 aprile 2015**.

Il 19 gennaio 2015 è stato attivato il portale per la compilazione e la presentazione da parte dei produttori di AEE iscritti al Registro nazionale della comunicazione annuale, prevista dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, per comunicare la quantità di apparecchiature immessa sul mercato nel 2014.

Le imprese dovranno accedere, con firma digitale, alla scrivania telematica completamente rinnovata e adeguata al D.Lgs. 49/2014 raggiungibile direttamente dal sito www.registroaee.it

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione sono rimaste immutate rispetto allo scorso anno.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

Ricordiamo, infine che, per la mancata, incompleta o inesatta comunicazione, entro la data prevista, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00** (16, comma 8, D. Lgs. n. 151/2005).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento RAEE clicca qui.](#)

LINK:

[Per le istruzioni per la presentazione della comunicazione annuale, reperibili all'interno del Manuale alle pagine 24 e seguenti, clicca qui.](#)

6. ENERGY MANAGER - Cambiate le modalità di nomina - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazione entro il 30 aprile

L'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 prevede che, **entro il 30 aprile di ogni anno**, i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti, che nell'anno precedente hanno avuto un **consumo di energia** rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del **tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia**.

Ricordiamo che la figura del “**Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia**” (c.d. “**Energy Manager**”) è stata introdotta e regolamentata con la citata L. n. 10 del 1991 (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*), con la **finalità** di promuovere l'uso razionale dell'energia, di predisporre i bilanci energetici, in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, e i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese, comunicandoli successivamente al Ministero dello Sviluppo Economico.

Diventa così **obbligatorio comunicare i consumi di energia**, distinti per vettore energetico (elettricità, gas naturale, gasolio, GPL, fonti rinnovabili, etc.).

Con la **circolare del 18 dicembre 2014**, la *Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare* del Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le modalità di nomina degli “**Energy Manager**”, i responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Maggiore chiarezza sui soggetti obbligati alla nomina, sulla metodologia di valutazione dei consumi energetici e sul profilo professionale.

Le nomine dei Responsabili devono essere reiterate ogni anno e comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico tramite la FIRE **esclusivamente tramite PEC all'indirizzo fireamministrazione@pec.it** avvalendosi dell'apposito modulo reperibile sul sito della FIRE.

Il **periodo utile** per inviare la comunicazione decorre dal 1° marzo al termine della scadenza, fissata al 30 aprile di ogni anno.

L'inosservanza della disposizione che impone la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita, a norma del comma 8 dell'art. 34 della L. n. 10/1991, con la **sanzione amministrativa** non inferiore a 5.164,57 e non superiore a 51.645,69 euro.

A partire dall'anno 2015 la **Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE)**, che cura la raccolta e la gestione delle nomine degli “*Energy Manager*” nell'ambito della convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico sin dal 1992, doveva provvedere ad **informatizzare la procedura** per la gestione delle nomine. Ma non sembra che, a tutt'oggi, ciò sia avvenuto.

La FIRE, per ora, si è limitata a pubblicare sul proprio sito i due **fogli di calcolo** per l'invio delle nomine dell'Energy Manager dell'organizzazione e degli eventuali responsabili locali.

LINK:

[Per approfondire l'argomento e accedere al sito della FIRE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

7. TACHIGRAFI UTILIZZATI NEL TRASPORTO SU STRADA - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico sull'applicazione del Regolamento (UE) 165/2014

E' stato emanato il **Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014**, che abroga il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

L'art. 48 di detto regolamento stabilisce i tempi di entrata del nuovo regolamento: “*Fatte salve le misure transitorie di cui all'articolo 46, esso ha effetto a decorrere dal 2 marzo 2016. Tuttavia, gli articoli 24, 34 e 45 del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 2 marzo 2015*”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare del 9 marzo 2015, Prot. 31981**, fornisce chiarimenti sulle disposizioni dettate dal nuovo Regolamento, migliorative di aspetti tecnici e procedure di controllo in materia di **tachigrafi**. In particolare, la circolare prende in considerazione le **disposizioni dettate dall'art. 24**, rubricato “*Autorizzazione di installatori, officine e costruttori del veicolo*”, dove si stabilisce che gli Stati membri “*autorizzano, sottopongono a controlli regolari e certificano gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi*”.

Tale articolo trova dunque applicazione sia per i **centri tecnici autorizzati o da autorizzare**, ai sensi del D.M. 10 agosto 2007 (in corso di revisione), che per le **officine**, che, ai sensi del medesimo decreto possono transitoriamente continuare ad operare limitatamente alle sole operazioni relative ai tachigrafi analogici costruiti in bade la soppresso regolamento (CEE) 3821/1985.

La circolare si sofferma sulle procedure di autorizzazione; sui requisiti minimi comuni sia ai centri tecnici che alle officine; sui requisiti minimi di formazione, attrezzature e professionalità; sul requisito minimo della “buona reputazione” e sulle verifiche degli installatori o delle officine autorizzate.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

8. ACCERTAMENTI CATASTALI - Dal 1° giugno 2015 pagamenti di tributi sanzioni e interessi tramite modello F24

A decorrere **dal 1° giugno 2015**, a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data, dovrà essere utilizzato il modello F24 per il pagamento di:

- a) **tributi speciali catastali**;
- b) **sanzioni amministrative**, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell'ordinamento catastale;
- c) **interessi** sui tributi speciali catastali;
- d) **imposta di bollo** correlata ad adempimenti per accertamenti catastali;
- e) **recupero spese per volture**;
- f) **spese di notifica di atti catastali**;
- g) **oneri accessori** per operazioni catastali;
- h) **altre spese** per operazioni catastali.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il **Provvedimento n. 2015/41186 del 23 marzo 2015**.

Con D.M. 8 novembre 2011, il Ministero dell'Economia ha esteso le modalità di **versamento unitario** stabilite dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, tramite **modello F24**, al pagamento dei **tributi speciali catastali**, dei relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché al pagamento delle somme comunque dovute per l'**inosservanza** della **normativa catastale** da riscuotersi a cura dell'Agenzia delle Entrate.

Il medesimo decreto ha altresì previsto che le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sarebbero state definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'ex Agenzia del territorio.

A tal fine, con il citato Provvedimento n. 2015/41186 del 23 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le modalità di versamento unitario di cui trattasi sono attivate per i pagamenti delle somme da riscuotersi a cura degli Uffici Provinciali - Territorio per la riscossione delle somme dovute in esito all'accertamento dell'inosservanza della normativa catastale, diverse da quelle previste dall'articolo 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010.

In particolare, **dal 1° giugno 2015**, le nuove modalità di versamento tramite modello F24 potranno essere utilizzate per il pagamento delle somme dovute a seguito di **avvisi di accertamento** per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data.

In un'ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, il sistema del versamento unificato garantisce una **maggiore efficienza** nella gestione del sistema tributario, semplificando gli adempimenti fiscali dei contribuenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

9. SPLIT PAYMENT - Circolare della Fondazione Nazionale Commercialisti

La legge di stabilità 2015 ha introdotto una nuova modalità di versamento dell'IVA con riferimento a determinate operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, definita *split payment*.

Con la **circolare del 31 marzo 2015**, la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) ha inteso offrire le prime indicazioni operative in merito alla corretta applicazione delle novità normative, tenuto conto sia delle disposizioni attuative recate dal D.M. 23 gennaio 2015, che delle indicazioni interpretative fornite dalla circolare 9 febbraio 2015, n. 1/E e dalla circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E.

La circolare dedica una particolare attenzione alla **matrice comunitaria delle modifiche normative adottate**, che avrebbe necessitato del rilascio da parte del Consiglio dell'Unione europea della preventiva autorizzazione di cui all'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE.

Viceversa, il legislatore nazionale, contrariamente a quanto previsto inizialmente nel disegno di legge di stabilità, ha introdotto il descritto regime senza attendere alcuna autorizzazione comunitaria, fermo restando che, se tale autorizzazione non dovesse intervenire, sarà necessario ripristinare l'applicazione ordinaria dell'IVA, nonché fare fronte al mancato verificarsi dell'incremento di gettito atteso. In funzione di questo dato, la FNC ha ritenuto opportuno prendere le mosse proprio da una breve analisi della disciplina comunitaria di riferimento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare della FNC clicca qui.](#)

10. AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE - Deliberato l'accorpamento di altre cinque Camere di Commercio

Con due distinti **decreti del 1° aprile 2015**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione:

1) della nuova Camera di Commercio denominata “**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO**”, mediante **accorpamento tra le Camere di Commercio di Treviso e di Belluno**.

La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Treviso, Piazza Borsa, 3/b e sede secondaria in Belluno, Piazza S. Stefano, 15/17.

Il **Dr. Marzo D'Eredità**, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso, è nominato Commissario ad acta;

2) della nuova Camera di Commercio denominata “**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA**”, mediante **accorpamento tra le Camere di Commercio di Imperia, La Spezia e Savona**.

La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Savona, Via Quarda Superiore, 16, e sedi secondarie in Imperia, Via Tommaso Schiva, 19 e in La Spezia, Piazza Europa, 16.

Il **Dr. Stefano Senese**, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di La Spezia, è nominato Commissario ad acta.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei due decreti clicca qui.](#)

11. Atto portato alla registrazione contenente più cessioni di quote sociali - Ciascuna paga una imposta di registro autonoma

Nel caso di un atto contenente la **cessione di più quote sociali** da parte di più cedenti a più cessionari, ovvero la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti ad un unico cessionario ovvero, ancora, la cessione di una quota sociale da parte dell'unico titolare a più cessionari, **ciascuna cessione di quota contenuta nell'atto rileva autonomamente ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella **risoluzione n. 35/E del 2 aprile 2015**, sulla scorta della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione con orientamento costante, ha affermato che le cessioni di quote sociali verso uno o più cessionari, **benché siano contenute in unico documento, costituiscono disposizioni negoziali che rilevano**, ai sensi dell'articolo 21, primo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, **autonomamente ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro** (Cfr. *Cassazione, ordinanze 19 febbraio 2015, n. 3300; 5 novembre 2014, n. 23518; 29 ottobre 2014, n. 22899; 11 settembre 2014, n. 19245 e n. 19246*).

Con le citate pronunce la Suprema Corte ha così confermato l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria resa con la **risoluzione del 5 giugno 2008, n. 225/E** che ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare, ai fini dell'imposta di registro, ad un atto avente ad oggetto più cessioni di quote sociali da parte dei rispettivi titolari.

In tale documento è stato, infatti, precisato che le cessioni di più quote sociali da parte di più alienanti, benché contenute in un unico documento, conservano una propria ed autonoma rilevanza giuridica in quanto disposizioni negoziali non necessariamente derivanti le une dalle altre, con la conseguenza che ciascuna di esse rileva autonomamente, ai sensi dell'articolo 211, comma 1, del TUR, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

12. ACCERTAMENTI SULLE SOCIETA' ESTINTE - La Cassazione nega la retroattività della norma dettata dal decreto semplificazioni avanzata dall'Agenzia delle Entrate

Il comma 4 dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. “*Decreto Semplificazioni fiscali*”), recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, **non ha efficacia retroattiva** e, pertanto, il differimento quinquennale - operante nei soli confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi - degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, Cod. civ. **si applica esclusivamente** ai casi in cui la richiesta di cancellazione della

società dal Registro delle imprese **sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo**, e cioè il **13 dicembre 2014 o successivamente**.

E' questo il chiarimento arrivato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 6743 depositata il 2 aprile 2015**.

La Suprema Corte ha così preso le distanze anche da quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nelle circolari n. 31/E del 30 dicembre 2014 e n. 6/E del 19 febbraio 2015 (Punti 13.1 e 13.2), nelle quali si sostiene che la norma di "**natura procedurale** in quanto tesa proprio a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale, la stessa si applica anche per attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima del 13/12/2014, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 175/2014, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge".

La norma in questione - per la Cassazione - "**opera su un piano sostanziale e non "procedurale"**, in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione: il caso in esame, cioè, è del tutto diverso da quello di interventi normativi che, ad esempio, incidano sulla disciplina dei termini del processo tributario o prolunghino i termini di accertamento o introducano nuovi parametri di settore e che, per loro natura, possono applicarsi a fattispecie processuali o sostanziali precedenti".

La Cassazione ricorda che, secondo l'articolo 11 delle preleggi, "**la legge non dispone che per l'avvenire**", inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), "**le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo**", salvo i casi di interpretazione autentica.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Cassazione clicca qui.](#)

13. SOCI DI SRL E GESTIONE COMMERCianti INPS - Un contributo dalla Fondazione Nazionale Commercialisti in contrasto con la posizione dell'INPS

La portata dell'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 (*Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali*), convertito dalla L. n. 438/992, ha creato, nel corso degli anni e in particolare in riferimento alla posizione dei soci di Srl, non poche difficoltà interpretative, creando negli addetti ai lavori forti perplessità circa l'attività esecutiva dell'INPS e la portata del precetto normativo.

Il legislatore, nell'estendere la tutela previdenziale ai soci di Srl, al fine di evitare incertezze interpretative, avrebbe dovuto definire la base imponibile con una disposizione *ad hoc*.

Il contributo, elaborato da Gian Piero Gogliettino, dal titolo "**Soci di SRL e gestione commercianti INPS: l'anomalia del criterio amministrativo dell'onnicomprendività della base imponibile**", attraverso un excursus dei principi costituzionali che sottendono all'obbligo contributivo dei soci di Srl commerciali, si sofferma sulla posizione dell'INPS di ricomprendere, nella base imponibile del socio (reddito d'impresa) per il calcolo dei contributi, anche i meri utili da partecipazione (redditi di capitale).

E' chiaro che un simile atteggiamento, contraddicendo palesemente le condizioni de quibus e in modo particolare quella connessa alla **necessaria partecipazione del socio al lavoro aziendale con i caratteri dell'abituabilità e prevalenza**.

L'INPS, nel caso di specie, giustificando la propria posizione in ragione della decisione della Corte Costituzionale n. 354/2001, sostiene che "*i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento, quali i redditi di partecipazione riportati nel quadro RH del modello UNICO-persone fisiche*".

Non solo "*... in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ... sia allorché il socio sia tenuto all'iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all'iscrizione derivi dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone*".

Il considerare gli utili di mera partecipazione, in carenza del necessario requisito della prestazione lavorativa, reddito imponibile ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla gestione commercianti è da considerare **comportamento palesemente illegittimo**.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento della FNC clicca qui.](#)

14. AUTO STORICHE - Illegittime le normative regionali che continuano a prevedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica - Intervento del Dipartimento delle Finanze

Le singole normative regionali che, ignorando le novità previste dalla L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), continuano a prevedere l'esenzione del bollo sulle auto storiche **sono incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate.**

Né è pertanto possibile sostenere che le Regioni possano intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche reintroducendo un'esenzione che non è più prevista dalla legislazione statale.

E' questa la tesi sostenuta dal Dipartimento delle Finanze nella **risoluzione n. 4/DF del 1° aprile 2015**, con la conseguenza che il tributo dovrà essere assolto su tutti i veicoli ultraventennali.

Il Dipartimento delle Finanze ricorda che l'art. 1, comma 666, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), intervenendo sull'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha cancellato l'esenzione generalizzata dal pagamento delle tasse automobilistiche dovute per i **veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.**

Detta esenzione è riservata, invece, ai soli veicoli e motoveicoli - esclusi quelli adibiti ad uso professionale - ultratrentennali di cui al comma 1 del citato art. 63 della legge n. 342 del 2000, per i quali è conseguentemente dovuta la *"tassa di circolazione forfettaria annua"* e l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in misura fissa, come prescrive il successivo comma 4 del citato art. 63 della legge n. 342 del 2000.

Tale principio, osserva la risoluzione, deve essere naturalmente rispettato anche dalle leggi regionali in materia di tasse automobilistiche.

Tuttavia, il Dipartimento delle finanze rileva che alcune normative regionali, in ossequio alle previgenti disposizioni, continuano a prevedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i suddetti veicoli e l'assoggettamento alla tassa di circolazione forfettaria.

Il Dipartimento, richiamandosi anche ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, ha precisato che alle Regioni a statuto ordinario, in definitiva, è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, ma che resta invece **"ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa"**.

La tassa automobilistica, infatti, anche dopo l'emanazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale contenute nel D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, non può essere annoverata tra i *"tributi propri"* della Regione, ma tra i **"tributi propri derivati"**, cioè quelli *"istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni"*.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione del Dipartimento delle Finanze clicca qui.](#)

15. TASI - Disaccordo tra il Dipartimento delle Finanze e IFEL sul modello di dichiarazione da utilizzare - Contribuenti e Comuni disorientati

Il modello di dichiarazione TASI deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale.

All'interno della disciplina generale del tributo non è, infatti, possibile desumere la facoltà per i Comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la TASI, i quali, tra l'altro, confliggerebbero con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l'IMU.

In sostanza, al Comune è demandato esclusivamente l'onere di mettere a disposizione il modello di dichiarazione ma non anche di predisporlo.

E' questa la risposta fornita dal Dipartimento delle Finanze nella **risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015**, in risposta ai numerosi quesiti nei quali è stato segnalato che diversi Comuni hanno emanato un apposito modello, valido nel proprio territorio, ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Dalla lettura delle norme che disciplinano la TASI - precisa il Dipartimento delle Finanze - emerge che il **modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.** In particolare, l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Attesa la **stretta interconnessione tra i menzionati tributi**, il Legislatore ha previsto alcune disposizioni comuni, tra le quali, per quanto qui di interesse, figurano quelle contenute nel successivo comma 684, in base al quale i soggetti passivi presentano **la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso** o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Il successivo comma 685 dispone che **la dichiarazione deve essere redatta "su modello messo a disposizione dal comune"**.

Pertanto, dalla semplice lettura della norma in questione, emerge che al Comune è demandato esclusivamente l'onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo.

Parere nettamente opposto è quello della IFEL (Fondazione ANCI), la quale, con una nota del 27 marzo 2015, sostiene che, se da un lato è del tutto condivisibile la richiamata esigenza di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti che possiedono o detengono immobili in diversi Comuni, dall'altro lato, **"la previsione di un modello unico nazionale di dichiarazione Tasi non trova alcun riscontro nella normativa, oltre a porre diversi problemi operativi"**.

In particolare, il riferimento al comma 687 della legge di stabilità 2014, che estende alla TASI le disposizioni concernenti la "presentazione" della dichiarazione IMU, non può essere così ampio da ricomprendere anche l'adozione di un modello unico nazionale.

Nel caso in cui – conclude la IFEL - nonostante l'ambito oggettivamente ristretto della potestà regolamentare comunale in materia di dichiarazione TASI, si ritenga necessario un modello dichiarativo unico nazionale, **"sarà necessario apportare con l'urgenza del caso una modifica normativa che dimandi espressamente ad un provvedimento ministeriale la formulazione di tale modello, così da permettere ai contribuenti di adempiere in tempo utile alla scadenza del prossimo 30 giugno"**.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione del Dipartimento delle Finanze clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della nota IFEL clicca qui.](#)



16. COMUNICA STARWEB - Disponibile la versione 3.4.46

Dal 26 marzo 2015 disponibile la nuova **versione 3.4.46 di ComunicaStarweb**.

Introdotta alcune novità e aggiornamenti: in particolare la nuova voce di variazione **"Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa"** che permette alle società di capitali attive l'iscrizione alla nuova sezione speciale **"Piccole e Medie Imprese Innovative"** (PMI innovative), come previsto nell'art. 4, della L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015 (c.d. **"Investment Compact"**).

Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle di decodifica relative alle specifiche tecniche per il software di predisposizione pratiche per tematiche.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)



17. FEDRAPLUS - Disponibile la versione 6.72.00

Da giovedì 26 marzo 2015 disponibile anche la **versione 6.72.00 di FedraPlus**.

Dalla stessa data sono inoltre disponibili il **plug-in di Normalizzazione in versione 1.4.0** e il **plug-in IVA in versione 2.4.0** per la produzione del modello AA7.

Con questa versione vengono **aggiornate le tabelle di decodifica**, come da ultimo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 marzo 2015 (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015*) e viene modificato il controllo sul valore dell'imponibile per il calcolo della quota sugli utili nel riquadro **"DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE"** del modello B, accettando il valore "0" al posto di null.

Le altre novità introdotte:

- **Adeguamento tabella comuni con nuovi comuni;**
- **Inserimento codice apposito per "PMI innovative";**

- *Adeguamento codici tabelle albi, uffici di registrazione, stati;*
- *Adeguamento tabella bolli virtuali per Camera di Lucca.*

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 30 MARZO AL 4 APRILE 2015)**

1) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 20 gennaio 2015: Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Società cooperative e i loro consorzi, dalle Banche di credito cooperativo e dalle Società di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione - biennio 2015/2016. (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero della Giustizia - Decreto 11 marzo 2015, n. 36: Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 30 marzo 2015: Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 - Suppl. Straordinario n. 5).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della Giustizia - Decreto 11 marzo 2015, n. 38: Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2014: Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero della Salute - Decreto 5 febbraio 2015: Modifica del decreto 14 marzo 2013, recante: «Documentazione necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico». (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)